

Il tasso di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs 231/2002 non si applica ai crediti nei confronti dell'impresa interessata da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis legge fall.

Tribunale di Reggio Emilia, 13 aprile 2015. Giudice Luisa Poppi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione ai creditori aderenti all'accordo - Esclusione

La disposizione dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, il quale definisce l'ambito di applicazione degli interessi sulle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che debbono ritenersi escluse dall'applicabilità della norma tutte le procedure che tendono alla soluzione dell'insolvenza anche se non strettamente rientranti nel novero delle procedure concorsuali propriamente dette; gli interessi in questione non saranno, pertanto, applicabili ai crediti vantati dai creditori aderenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall.

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Interessi sulle transazioni commerciali - Applicazione ai creditori rimasti estranei all'accordo - Natura moratoria degli interessi - Esclusione

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in tema di interessi sulle transazioni commerciali, prevede un sistema di calcolo degli interessi la cui natura può definirsi moratoria in quanto si collega sanziona un ritardo ingiustificato e imputabile; da ciò consegue che detti interessi non sono applicabili ai crediti vantati da coloro che sono rimasti estranei all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis legge fall. in quanto la moratoria prevista da quest'ultima disposizione non è connotata dalla imputabilità del ritardo ma è l'effetto di un'operazione di ristrutturazione del debito e di risanamento dell'impresa attuata in una prospettiva molto più ampia di quella del singolo rapporto creditorio.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Giudice, dott.ssa Luisa Poppi,
- premesso che parte opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 3725/14 del 16.12.2014;
- premesso in punto di fatto che: V in liquidazione aveva allegato a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo di avere maturato nei

confronti di C un credito complessivo di € 747.281,20 in linea capitale; C aveva provveduto al pagamento solamente il 19 dicembre 2013; V in liquidazione era rimasta estranea agli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da C ed omologati del tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'articolo 182 bis l. f. il 19 luglio 2013; V chiedeva con il ricorso monitorio gli interessi, calcolati sul debito in linea capitale ai sensi del D.Leg. 231/02, per tutto il periodo compreso tra le scadenze convenute e l'effettivo pagamento, ivi compreso il periodo di 120 giorni di cui C ha beneficiato della sospensione ai sensi dell'articolo 182 bis l. f.; C provvedeva il 15 gennaio 2015 a corrispondere parte delle somme portate dal decreto ingiuntivo e non contestate (pari a € 40.760,25) e, d'altro canto, a notificare il 23 gennaio 2015 a V opposizione a decreto ingiuntivo per la restante somma ritenendo l'illegittimità dell'applicazione degli interessi nel corso del periodo di moratoria legale;

- valutata la tesi di parte opposta secondo cui l'opponente ha "del tutto arbitrariamente escluso dal computo degli interessi dovuti quelli maturati durante il periodo di 120 giorni di cui all'articolo 182 bis l. f. comma lett. A) pari a complessivi € 21.705,73" in quanto V, essendo rimasta estranea agli accordi di ristrutturazione (di natura privatistica, non riconducibili alle procedure concorsuali), avrebbe il diritto di vedersi corrispondere il credito integralmente, ovvero per capitale e interessi: il sacrificio imposto i creditori non aderenti sarebbe soltanto quello di subire un ulteriore ritardo nell'adempimento in ragione della dilazione concessa ai sensi della norma, senza togliere che per i debiti, già scaduti, continuerebbero a maturare gli interessi;

- rilevato come la dottrina abbia da tempo evidenziato che gli accordi di ristrutturazione si collocano in una posizione intermedia tra una dimensione strettamente privatistica-contrattuale e il controllo pubblicistico che tende al soddisfacimento degli interessi superiori di ristrutturazione dell'impresa;

-osservato, infatti, che il debitore non subisce alcuna forma di spossessamento o di limitazione dei poteri e sceglie sia i creditori con cui accordarsi, sia il contenuto dell'accordo, con la conseguenza che il suo patrimonio rimane pienamente vulnerabile in tutta la fase anteriore alla presentazione dell'accordo e al deposito presso il registro delle imprese e il tribunale;

- osservato, tuttavia, che, pur rimanendo gli accordi di ristrutturazione dei debiti negozi tra privati, si deve constatare la possibilità che essi producano degli effetti che in qualche modo coinvolgono anche gli interessi estranei a quelli dei contraenti (nonostante l'innegabile ampliamento dei confini dell'autonomia privata nella materia fallimentare), attraverso l'intervento della valutazione ad opera dell'autorità giudiziaria, in quel delicatissimo equilibrio tra interessi pubblici e di interessi privati che investono la gestione della crisi d'impresa;

- constatato, allora, come debba ritenersi che gli accordi di ristrutturazione abbiano "effetti" anche nei confronti dei creditori rimasti estranei agli accordi, e tra questi, se non altro, l'effetto "benefico" costituito dal vantare il credito nei confronti di un debitore che, dopo essere stato capace di risollevere le sorti dell'impresa, viene a trovarsi in bonis dopo aver rischiato l'insolvenza la procedura fallimentare (effetto, secondo parte della dottrina, paragonabile al contratto a favore di terzi ai sensi dell'articolo 1411 c.c., con l'imprenditore debitore quale

promittente, i creditori aderenti quali stipulanti e i terzi estranei all'accordo nel ruolo di beneficiari);

-preso atto, inoltre, che il decreto correttivo che ha introdotto il comma 3° dell'articolo 182 bis l. fall. ha previsto uno dei principali "effetti" degli accordi di ristrutturazione nei confronti dei terzi, creando un "ombrello protettivo" da azioni esecutive e cautelari che ripropone gli effetti previsti, in tema di fallimento e di concordato preventivo, rispettivamente dagli artt. 51 e 168 l.fall;

- osservato, a questo punto, nell'ambito della cornice delineata, che debba esaminarsi più puntualmente la questione oggetto della presente decisione, e che l'Art.1. D. Leg 231/02 prevede:

"1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore",

il che porta a ritenere che siano escluse dall'applicabilità della norma tutte le procedure che tendano alla "soluzione dell'insolvenza" anche se non strettamente rientranti tra le "procedure concorsuali";

- ritenuto, in altre parole, che non vi siano sostanzialmente dubbi a che nell'esclusione prevista nel D. Leg. 231/02 siano ricompresi anche il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione (che certamente non è appartenente al genus delle procedure concorsuali), ma che sia diverso il problema costituito dal verificare se anche i creditori che siano rimasti estranei agli accordi di ristrutturazione vengano a "subire" gli effetti della moratoria prevista dall'articolo 182 bis l. f nel calcolo della decorrenza degli interessi (una volta chiarito, come sopra detto, che non vi sono ostacoli di ordine generale a che esistono effetti che si riverberano anche nei confronti dei terzi rimasti estranei agli accordi);

- ricordato come il D. Leg. 231/02 (emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti delle transazioni commerciali, abrogata dalla successiva direttiva 2011/7/UE, che nell'ottavo "considerando" stabilisce che "gli Stati membri dovrebbero poter escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito") preveda un sistema di calcolo (entità e termini di pagamento) di interessi la cui natura è moratoria, ovvero si collega -e sanziona- un ritardo ingiustificato e imputabile;

-osservato come la moratoria prevista dall'articolo 182 bis l. f. di per sé escluda "l'imputabilità" del ritardo, essendo effetto di legge in una prospettiva più ampia, rispetto al singolo rapporto creditorio, di ristrutturazione del debito dell'impresa in vista del suo complessivo risanamento

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta ex art. 649 c.p.c.

Si comunichi.

Reggio Emilia, 13 aprile 2015